



COMUNE DI BERGEGGI
PROVINCIA DI SAVONA



**Riserva Naturale
Regionale**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 92 del 31/10/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - TERZA MODIFICA

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 10:00 a seguito di avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
ARBOSCELLO Roberto	Sindaco	Si
BORMIDA Adolfo	Assessore	Si
GALLETTI Carlo	Assessore	Si

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 - TERZA MODIFICA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale 26 del 22.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021 e con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 02.03.2019, immediatamente esecutiva, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 02.03.2019, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la propria deliberazione n. 29 del 07.03.2019, avente per oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO PERFORMANCE, E REGISTRO OBIETTIVI E TRAGUARDI 2019/2021", immediatamente esecutiva, mediante la quale si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 e sono state assegnati a ciascun Responsabile di settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

RILEVATO che con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 15.12.2018 è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021, e sono stati approvati la dotazione organica dell'Ente, i prospetti relativi alle facoltà assunzionali dell'Ente relativi agli anni 2019, 2020, 2021 e il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021, i quali sono stati adottati nel rispetto delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA.", approvate con Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;

PRESO ATTO che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

VISTO l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, l'amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”;

VISTO inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”;

RILEVATO CHE:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare, ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente 4 decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

PRESO ATTO che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono rientrare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

VISTO l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (*triennio 2011-2013*);

VISTO l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita:

"Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e

del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato”;

VISTO altresì l'art. 1 comma 47 della legge n. 311 del 2004 che recita “In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno (oggi pareggio di bilancio n.d.r.) per l'anno precedente”;

RICHIAMATE le delibere della Corte dei Conti Sezioni riunite n. 59/CONTR/10 e, in ultimo, Sezione Liguria n. 37 del 29/03/2017 che hanno più volte ribadito il principio della neutralità finanziaria della mobilità che dispone che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 tra enti entrambi sottoposti a regime di limitazione di spesa relativamente alle assunzioni di personale non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno;

VISTO l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente

comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”;

VISTO l'articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dall'articolo 1, comma 881, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) in tema di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il quale testualmente recita:

“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;

VISTO altresì l'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale testualmente recita:

“3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.”

RICHIAMATO inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

VISTO l'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, che testualmente recita:

“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.”

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni della Giunta comunale:

- n. 127 del 15.12.2018 con la quale è stato adottato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021;
- n. 6 del 29.01.2019 con la quale il suddetto piano è stato integrato;
- n. 12 del 21.02.2019 e n. 56 del 11.05.2019 con la quale il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019 – 2021 è stato modificato;

CONSIDERATO che il vigente Piano dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021 prevede per l'anno 2019:

Assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di personale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m. e ii, da realizzarsi utilizzando, in parte, le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile (nei limiti previsti dal comma 3 del suddetto art. 20) e in parte utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 41,67% - cat. C) a tempo indeterminato, utilizzando in parte le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, e in parte avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo indeterminato e pieno utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Direttivo (cat. D) a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 50% - cat. C) a tempo determinato mediante ricorso all'utilizzo di graduatorie esistenti, ai sensi della normativa vigente, per n. tre mesi;
- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato previo concorso pubblico;

RICHIAMATE le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., approvate dal Ministero per la semplificazione e la pubblica con Decreto Ministeriale dell'8 maggio 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27/07/2018, le quali prevedono che la modifica in corso d'anno del Piano dei fabbisogni sia consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e che debba essere in ogni caso adeguatamente motivata;

PRESO ATTO del parere reso dalla Corte dei Conti Lombardia (83/2019/PAR), in risposta al quesito di un Comune che chiedeva, in merito all'applicazione dell'art. 35 bis del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, se fosse possibile considerare le mobilità volontarie in uscita come cessazioni, nel la quale la Corte afferma "...se da un lato l'art. 35 del 113/2018, amplia le facoltà di assunzione in termini di budget per il personale di polizia municipale, facendo riferimento alla spesa sostenuta nel 2016, non per questo interviene a modificare i criteri di fondo individuati per il calcolo dei risparmi di spesa e dunque non modifica le linee di principio consolidate di interpretazione che disciplinano il rapporto tra mobilità volontaria e limiti delle facoltà assunzionali, nell'ambito del più ampio quadro degli equilibri di finanza pubblica";

RILEVATO che l'assunzione di un agente di Polizia Municipale prevista attualmente nel Piano dei Fabbisogni di Personale 2019 – 2021 è finanziata utilizzando in parte le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, e in parte avvalendosi della facoltà di cui all'art. 35-bis del Decreto Legge n. 113/2018 (Decreto sicurezza), convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, derivanti da una mobilità volontaria all'interno dell'Ente, considerata come cessazione;

RICHIAMATO l'art. 11 bis del d.l. 135/2018 come convertito dalla legge n. 12/2019 dispone "*Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni*

successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021, modificando in particolare il piano relativo all'anno 2019, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

RICORDATO che questo ente:

- ha rispettato il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- è in regola rispetto all'invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del Pareggio di Bilancio nell'anno 2018 (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
- ha rispettato il vincolo dell'equilibrio di bilancio di cui al D. Lgs. n. 118/2011, come definito dall'art. 1, comma 821, della L. n. 145/2018;
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006);
- ha registrato tempi medi di pagamento inferiori ai 30 giorni nell'anno 2017 (art. 41, comma 2, D. L. n. 66/2014);
- ha adottato il Piano delle performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. 183/2011);
- ha approvato bilancio di previsione, rendiconto, ed ha rispettato il termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla BDAP;

ATTESO in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., acquisita agli atti d'ufficio non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

RITENUTO di confermare quanto già disposto con la deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 11.05.2019, relativamente all'esperimento di procedure di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, ed in merito all'attivazione di eventuali comandi preventivi del personale interessato, previo accordo con l'Amministrazione di appartenenza, e verificate le disponibilità di bilancio;

VISTA la modifica alla programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021, predisposta sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei settori, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli in materia di spese di personale;

CONSIDERATO che:

- ✓ effettuata la ricognizione delle spese di personale medie relative al triennio di riferimento 2011-2013 esse vengono quantificate, al netto delle c.d. "componenti escluse", in € **861.593,90**= valevole quale limite di spesa di personale per gli anni 2019-2021;
- ✓ i limiti di spesa annua per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 sono pari ad € **54.198,87**= per effetto della assunzione tramite stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m. e ii. effettuata nel corrente anno;

PRESO ATTO che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *"l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni"*;

CONSIDERATO che per l'anno **2019** la **spesa potenziale massima** derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

+	Spesa del personale in servizio (T.I. e T.D.), comprensivo di trattamento accessorio indiviso e di altre voci di spesa di personale indiviso	€ 883.589,10
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 55.617,61
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo determinato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e dalla quota che sarà sterilizzata in seguito a procedure di stabilizzazione)	€ 64.739,07
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (Decreto Sicurezza L. 132/2018 di conversione D.L. n. 113/2018)	€ 0
=	Spesa potenziale massima (A)	€ 1.003.945,78
-	Componenti da escludere	€ 144.088,37
=	Spesa potenziale massima al netto delle componenti escluse dai limiti della spesa di personale (A)	€ 859.857,41

RILEVATO che per l'attuazione del **piano delle assunzioni 2019** l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 723.289,35
	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 52.406,49
	Personale a tempo determinato a tempo parziale escluso dal contenimento della spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato da UE)	€ 12.852,54
+	ALTRE SPESE	€ 71.105,49
+	Personale a tempo determinato (Stagionali e Agente PM PT 3 mesi)	€ 53.281,60
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità, stabilizzazione) budget massimo disponibile su base annua	€ 50.028,77
+	Aumento retribuzione P.O. ex D. L. 135/2018 convertito dalla L. 12/2019 (utilizzo facoltà assunzionali)	€ 5.588,84
+	Assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione con utilizzo quota risorse da Lavoro Flessibile)	€ 10.540,10
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 979.093,28
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 7.983,87
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 144.088,37
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)	€ 827.021,04

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

CONSIDERATO che per l'anno 2020 la **spesa potenziale massima** derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

+	Spesa del personale in servizio (T.I. e T.D.), comprensivo di trattamento accessorio indiviso e di altre voci di spesa di personale indiviso	€ 873.303,85
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 0,00
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo determinato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 54.198,97
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (Decreto Sicurezza L. 132/2018 di conversione D.L. n. 113/2018)	€ 0
=	Spesa potenziale massima (A)	€ 927.502,72
-	Componenti da escludere	€ 126.410,87
=	Spesa potenziale massima al netto delle componenti escluse dai limiti della spesa di personale (A)	€ 801.091,85

RILEVATO che per l'attuazione del piano delle assunzioni 2020 l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 754.224,86
+	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 52.406,49
+	ALTRE SPESE	€ 66.672,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€ 54.198,87
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€ 0,00
+	Assunzione a tempo indeterminato da Lavoro Flessibile	€ 0,00
+	Assunzione a tempo indeterminato da PM Decreto Sicurezza	€ 0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 927.502,72
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 126.410,87
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette a limite (B)	€ 801.091,85

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2020 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

CONSIDERATO che per l'anno **2021** la **spesa potenziale massima** derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come segue:

+	Spesa del personale in servizio (T.I. e T.D.), comprensivo di trattamento accessorio indiviso e di altre voci di spesa di personale indiviso	€ 873.303,85
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 0,00
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo determinato disponibili (comprensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)	€ 54.198,97
+	Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali a tempo indeterminato disponibili (Decreto Sicurezza L. 132/2018 di conversione D.L. n. 113/2018)	€ 0
=	Spesa potenziale massima (A)	€ 927.502,72
-	Componenti da escludere	€ 126.410,87
=	Spesa potenziale massima al netto delle componenti escluse dai limiti della spesa di personale (A)	€ 801.091,85

RILEVATO che per l'attuazione del piano delle assunzioni **2021** l'ente deve programmare una spesa complessiva così determinata:

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€ 754.224,86
+	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€ 52.406,49
+	ALTRE SPESE	€ 66.672,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€ 54.198,87
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€ 0,00
+	Assunzione a tempo indeterminato da Lavoro Flessibile	€ 0,00
+	Assunzione a tempo indeterminato da PM Decreto Sicurezza	€ 0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
+	Mobilità in entrata	€ 0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€ 0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€ 0,00
+	Personale in comando in entrata	€ 0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€ 0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€ 927.502,72
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€ 0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€ 0,00
-	"componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/irap)	€ 126.410,87
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette a limite (B)	€ 801.091,85

RILEVATO dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021 (B) è inferiore alla spesa potenziale massima (A);

VISTO il piano occupazionale 2019-2021 (allegato B) predisposto sulla base della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze come risultanti dal piano dei fabbisogni di personale (allegato A), la nuova dotazione organica (allegato C) ed il prospetto relativo alle facoltà assunzionali (allegato D);

RITENUTO di approvare i seguenti documenti:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 (allegato A);
- il piano occupazionale 2019-2021 (allegato B)
- la nuova dotazione organica (allegato C);
- il prospetto relativo alle facoltà assunzionali (allegato D);

RICHIAMATO l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO altresì l'articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che l'organo di controllo interno certifica la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione di personale realizzata utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

VISTO il parere di cui al Verbale n. 61 del 01.10.2019, pervenuto in data 01.10.2019, ns. prot. n. 9015, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006 ed ha certificato la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie per la stabilizzazione di personale realizzata utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122;

DATO ATTO che:

- o questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, nel piano occupazionale 2019-2021 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;
- o il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- o l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

DATO ATTO infine che, con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 18/01/2018, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, D.Lgs. n. 198/2006;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata espletata la procedura di informazione così come risulta dalla nota n. 4501 in data 09.05.2019;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile competente;

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, dal Responsabile del Settore Amministrativo contabile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di aggiornare, per le motivazioni espresse in premessa, alle quali integralmente si rinvia, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021, come così composto:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 allegato sub lett. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - il piano occupazionale 2019-2021 allegato sub lett. B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - la nuova dotazione organica allegato sub lett. C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - il prospetto relativo alle facoltà assunzionali allegato sub lett. D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2020-2021 è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
 3. di confermare, fatti salvi i casi di preventivo obbligo ex lege di esperimento della mobilità ex art. 30 d. lgs. 165/2001 T.U.P.I., in considerazione della ricordata neutralità finanziaria del reclutamento di personale attraverso le procedure di mobilità volontaria, che l'esperimento di procedure di mobilità volontaria ex art. 30 d. lgs. 165/2001 da enti soggetti a limitazioni di assunzioni possa avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni vincolanti:
 - a) mobilità già previste in programmazioni del fabbisogno del personale precedentemente approvate e non ancora espletate/concluse;
 - b) mobilità volte alla sostituzione di personale in servizio di cui è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno ovvero di personale cessato in corso d'anno;
 - c) mobilità volte alla sostituzione di personale in servizio che abbia fatto istanza di cessione del contratto di lavoro in corso d'anno;
 - d) purchè la spesa relativa al personale per il quale si avvia la procedura di mobilità trovi copertura nei competenti capitoli del bilancio di previsione;
 - e) purchè sia garantito il rispetto dei limiti ex lege vigenti tempo per tempo relativi alle spese di personale;
 4. di prevedere, laddove fosse funzionale all'assunzione tramite mobilità esterna attivare preventivamente un comando del personale interessato previo accordo con l'Amministrazione di appartenenza e previa effettuazione della necessaria variazione di bilancio;
 5. di dare atto che:
 - a. il piano triennale dei fabbisogni di personale approvato con il presente atto è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - b. l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
 6. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
 7. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Dopo di che la Giunta comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Piero dott. ARALDO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

TRIENNIO 2019-2021

Anno 2019:

Assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Collaboratore amministrativo (cat. B3) a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di personale ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 3 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e s.m. e ii, da realizzarsi utilizzando, in parte, le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile (nei limiti previsti dal comma 3 el suddetto art. 20) e in parte utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, cat. C, a tempo indeterminato e pieno utilizzando le risorse derivanti da facoltà assunzionali dell'Ente, previo esperimento della procedura di mobilità esterna, ai sensi artt. 30 e 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 1 posto con profilo professionale di Istruttore Direttivo (cat. D) a tempo determinato previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;
- n. 1 posto con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (part-time verticale 50% - cat. C) a tempo determinato mediante ricorso all'utilizzo di graduatorie esistenti, ai sensi della normativa vigente, per n. tre mesi;
- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato previo concorso pubblico;

Anno 2020:

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato mediante ricorso a graduatorie esistenti;

Anno 2021:

Assunzioni a tempo determinato:

- n. 3 posti stagionali a progetto, con il profilo professionale di Agente di Polizia Municipale (cat. C), a tempo determinato mediante ricorso a graduatorie esistenti;

ALL B) 1

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019

a)	+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€	723.289,35
		Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€	52.406,49
b)	+	Personale a tempo determinato a tempo parziale escluso dal contenimento della spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato da UE)	€	12.852,54
c)	+	ALTRE SPESE	€	71.105,49
d)	+	Personale a tempo determinato (Stagionali e Agente PM PT 3 mesi)	€	53.281,60
e)	+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità, stabilizzazione) budget massimo disponibile su base annua	€	50.028,77
f)	+	Aumento retribuzione P.O. ex D. L. 135/2018 convertito dalla L. 12/2019 (utilizzo facoltà assunzionali)	€	5.588,84
g)	+	Assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazione con utilizzo quota risorse da Lavoro Flessibile)	€	10.540,20
h)	+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€	0,00
i)	+	Mobilità in entrata	€	0,00
j)	+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€	0,00
m)	+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€	0,00
n)	+	Personale in comando in entrata	€	0,00
o)	+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€	0,00
p)	+			
q)	=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)		€ 979.093,28
r)	-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€	7.983,87
s)	-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo "componenti escluse" (compreso aumento ccnl 2018 oneri diretti/riflessi/trap)	€	144.088,37
t)	-	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)		€ 827.021,04
u)	=	LIMITE SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013		€ 861.593,90

AL (B) 2

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2020

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€	754.224,86
+	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€	52.406,49
+	AL TRE SPESE	€	66.672,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€	54.198,87
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€	0,00
+	Assunzione a tempo indeterminato da Lavoro Flessibile	€	0,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato PM Decreto Sicurezza	€	0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€	0,00
+	Mobilità in entrata	€	0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€	0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€	0,00
+	Personale in comando in entrata	€	0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€	0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€	927.502,72
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 311/2004)	€	0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo "componenti escluse" (compreso aumento conl 2018 oneri diretti/riflessi/rap)	€	126.410,87
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggette al limite (B)	€	801.091,85
	LIMITE SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013	€	861.593,90

NU 2) 3

PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2021

+	Personale a tempo indeterminato a tempo pieno in servizio	€	754.224,86
+	Personale a tempo determinato a tempo pieno in servizio escluso dal contenimento spesa di personale e dal contenimento lavoro flessibile (finanziato dal Ministero dell'Interno)	€	52.406,49
+	ALTRE SPESE	€	66.672,50
+	Personale a tempo determinato (Stagionali)	€	54.198,87
+	Assunzioni a tempo indeterminato dall'esterno: utilizzo Facoltà Assunzionali (concorso, utilizzo graduatorie in corso di validità) budget massimo disponibile su base annua	€	0,00
+	Assunzione a tempo indeterminato da Lavoro Flessibile	€	0,00
+	Assunzioni a tempo indeterminato PM Decreto Sicurezza	€	0,00
+	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo	€	0,00
+	Mobilità in entrata	€	0,00
+	Altre modalità di acquisizione temporanea di personale (convenzioni, distacco, fuori ruolo)	€	0,00
+	Possibili espansioni dei part time a tempo pieno	€	0,00
+	Personale in comando in entrata	€	0,00
+	Possibili rientri di personale attualmente comandato presso altri enti	€	0,00
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 (B)	€	927.502,72
-	Mobilità in entrata (neutra ex art. 1, comma, 47 L. 31/1/2004)	€	0,00
-	Assunzioni delle Categorie Protette nella quota d'obbligo "componenti escluse" (compreso aumento con 2018 oneri diretti/riflessi/rap)	€	126.410,87
=	SPESA TOTALE ATTUAZIONE PIANO ASSUNZIONI 2019 al netto di "componenti escluse" e altre voci non soggetta al limite (B)	€	801.091,85
LIMITE SPESA PERSONALE TRIENNIO 2011-2013		€	861.593,90

QUOTA SU ACCERT. TRI B	PROGETTO ART. 15, C. 5	INCENTIVO ICHMU	TOT STP+ACC	CPDEL	INAIL	INADEL	TOT ONERI	IRAP	TOT STP+ONERI +IRAP	
CAP. 48/02	CAT. 48/03	CAP. 48/5	CAP. 61/01	SETTAMH-SOCIO ASS.			CAP. 90/4	CAP. 7100/4		
				DE NEGRI	203,64	1.198,00	11.504,25	3.608,09		
		1.285,95		PASTORINO	126,06	693,91	7.073,56	2.233,43		
		1.283,00		OLIVERI V.	115,45	630,83	6.473,52			
		1.283,00		TABO'	5.509,40	603,70	6.224,16	1.967,64		
		1.283,00		BIBIO	165,00	931,21	9.281,82	2.923,43		
		1.283,00		GAMBARANA	6.252,89	693,91	7.072,84	2.233,18		
1.004,00		2.935,00		PELLUFO M.	144,94	693,91	8.268,18	2.567,98		
		1.283,00		GIULIANO	5.130,50	103,42	5.832,97	1.832,32		
		2.935,00	7.700,95	TOT SETT. ECO-FIN.	54.591,28	1.095,51	6.044,42	61.731,31	17.386,07	
				SETT. LL.PP. ED AMB.			CAP. 90/6	CAP. 7100/6		
				GARELLO	11.564,29	516,27	13.011,76	4.130,10		
		1.283,00		TADDEO	6.083,03	122,62	6.878,31	2.172,51		
		1.283,00		NAPOLI/GEOM	5.814,89	259,60	6.713,67	2.076,75		
		1.283,00		MELIS	5.793,21	468,02	6.077,74	6.858,96	2.065,43	
		3.849,00		TOT SETT. LL.PP.	29.245,42	1.386,51	2.890,78	33.462,71	10.424,73	
				SETTORE E.P.						
				MAZZUCHELLI	10.615,37	473,91	897,37	11.986,55	3.791,20	
		1.283,00		CADDEO	6.462,20	288,50	719,58	7.470,27	2.307,93	
		1.283,00		STABILIZZAZIONE	5.435,86	109,57	598,95	6.144,38	1.941,38	
		2.566,00		TOT SETT. E.P.	22.513,42	871,98	2.215,91	25.601,31	8.040,51	
				SETTORE DI P.M.						
				CANEPA	10.662,09	407,67	903,03	11.972,79	3.807,89	
		1.283,00		MAZZAROTTO	7.535,77	283,59	751,57	8.570,93	2.691,35	
		1.283,00		CORALLO	7.156,61	273,64	704,65	8.134,90	2.555,93	
		1.800,00		TOT SETT. P.M.	25.354,47	964,90	2.359,25	28.678,62	9.055,17	
1.004,00		2.935,00	16.681,95	557.934,45	131.704,59	4.299,00	13.470,36	149.473,95	44.596,53	
				SETTORE A.M.P.						
				BAVA	8.995,34	181,32	1.064,01	608,51	10.849,18	3.212,62
				CAP. 90/9						
				TOT ONERI			10.849,18	3.212,62		
				CAP. 7100/9						
				TOT ONERI			10.849,18	3.212,62		
				160.323,14	48.119,16	804.721,42	52.406,49			
1.004,00	1.800,00	2.935,00	16.681,95	596.279,13						

